

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 34-bis Articolo 34-bis

Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo [163](#) del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo [163](#) del codice.